



## Deliberazione n. 12

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2015

VERBALE N. 35

Seduta Pubblica del 20 marzo 2015

Presidenza: BAGLIO

L'anno duemilaquindici, il giorno di venerdì venti del mese di marzo, alle ore 11,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 19 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari Massimo, Celli Svetlana, De Luca Athos, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Marchini Alfio, Marino Franco, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Giovanni, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Di Biase ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Improta Guido, Marino Estella, Pucci Maurizio e Scozzese Silvia.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 7<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

7<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 109)

**Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri. approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014, e ripubblicazione dello stesso.**

Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;

Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azioni AMA S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;

Che, ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

Che con la suddetta deliberazione la Società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

Che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che comprende una componente riferita alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio di Roma Capitale, è istituita la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;

Che l'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013;

Che i commi dal 641 al 705 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 dettano, tra l'altro, la disciplina del nuovo tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;

Che, in particolare, il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Ritenuto che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dei commi 679 e 682 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, anche alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri.);

Che il citato articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo";

Che il comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha stabilito che il versamento della Ta.Ri. avvenga con le modalità F24 e con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e che l'ente locale debba stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Che per l'anno 2015, per una maggiore efficienza e tempestività dell'attività di riscossione, si ritiene opportuno che il pagamento della Ta.Ri. avvenga in due rate con cadenza semestrale, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di febbraio-aprile e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre;

Che l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che i Comuni possano introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 della medesima legge;

Che l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, prevede che la copertura delle suddette ulteriori agevolazioni, possa essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

Preso atto che l'articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, ha disposto la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Che, in attuazione del citato articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011, è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, che contiene i nuovi criteri per la determinazione dell'ISEE;

Che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, per calcolare l'ISEE e accedere, quindi, alle prestazioni sociali agevolate, i cittadini devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 159 del 2013;

Che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 è stato approvato il modello tipo, utilizzabile dal 1° gennaio 2015, della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013;

Che, pertanto, dal 1° gennaio 2015, non sono più applicabili alle richieste di agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti i parametri correttivi dell'indicatore della situazione economica equivalente introdotti con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 24 luglio 2012, fatte salve le richieste di agevolazione per l'anno 2014 il cui termine di scadenza per la presentazione è fissato al 31 marzo 2015;

Che, conseguentemente, occorre procedere alla revisione degli articoli 6, 8, 17, 20 e 29 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri., approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014, nonché abrogare la tabella B allegata al medesimo Regolamento;

Visto l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 1, comma 639 e commi dal 641 al 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014;

Considerato che, in data 29 dicembre 2014, il Direttore della Direzione della Gestione dei Procedimenti Connessi alle Entrate Fiscali, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli";

Preso atto che, in data 29 dicembre 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 30 dicembre 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridica-amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 15 gennaio 2015, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che i Consigli dei Municipi I, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi II, III, VI, VII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

**Municipio II:**

- abrogare all’art. 8, comma 2, la lettera f “locali e relative pertinenze destinati all’esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione”;

**Municipio III:**

1. abrogare all’art. 8, comma 2, la lettera f;
2. inserire nella parte narrativa della proposta: “Considerato che, in sede di futura modifica del presente Regolamento, sarebbe opportuno riparametrare la soglia di esenzione di cui all’art. 17 rispetto alle modifiche introdotte da nuovo sistema di calcolo dell’ISEE”;

**Municipio VI:**

1. abrogare la frase presente a pagina 10 della proposta, art. 8, comma 2, lett. F) “locali e relative pertinenze destinati all’esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.”;
2. aggiungere all’art. 22 come ultimo comma: “destinare il 10% dell’eventuale extra gettito tributario derivante dalle strutture operanti nella capitale a quei Municipi dove le stesse strutture svolgono la loro attività”;
3. all’articolo 17 comma 2, dopo la parola “debiti” aggiungere “ancora non definiti nelle modalità di pagamento”;
4. integrare l’articolo 17 con il comma 8 così enunciato: “Definita la condizione di indigenza, al fine di agevolare il pagamento dei debiti pregressi, l’Ente Gestore deve rendere ammissibile una rateizzazione nella misura di 1/10 del reddito del nucleo familiare con un minimo di rata mensile di Euro 40,00 (quaranta);

**Municipio VII:**

- all’art. 17, comma 2, di incrementare fino al “raddoppio il valore ISEE utile ai fini dell’agevolazione delle fasce deboli: anziani, monoreddito e famiglie numerose”;

**Municipio XIV:**

- abrogare all’art. 8, comma 2, la lettera f) “locali e relative pertinenze destinati all’esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione”;

**Municipio XV:**

- inserire nel preambolo della deliberazione il seguente comma: “Considerato che, in sede di futura modifica del presente Regolamento, sarebbe opportuno riparametrare la soglia di esenzione di cui all’art. 17 rispetto alle modifiche introdotte dal nuovo sistema di calcolo dell’ISEE”;

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 27 febbraio 2015, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

**Municipio II:**

- la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con i principi ispiratori della normativa Ta.Ri. che escludono da tassazione i locali che per loro natura o caratteristica non producono rifiuti. L'esenzione Ta.Ri. per gli enti ecclesiastici riguarda i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge n. 810 del 1929, in quanto questi immobili in virtù degli accordi Stato-Chiesa sono già esenti da espropriazioni e da tributi, nonché i soli locali di tutte le confessioni religiose dove non si producono rifiuti in quanto destinati all'attività di culto. Si tratta in particolare degli immobili accatastati in categoria catastale E/7, comprendenti i fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, che sono esenti, per espressa previsione normativa anche ai fini IMU e Tasi. I Regolamenti di altre città quali Milano, Genova e Bologna prevedono la stessa esclusione dalla tassazione Ta.Ri. per i locali destinati all'esercizio del culto in quanto non produttivi di rifiuti;

**Municipio III:**

1. vedi controdeduzioni Municipio II;
2. la richiesta non viene accolta in quanto non è supportata dalla necessaria copertura finanziaria;

**Municipio VI:**

1. vedi controdeduzioni Municipio II;
2. la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente a quanto disciplinato dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e all'articolo 22 del suddetto Regolamento che tratta di Rimborsi e Compensazione;
3. la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con i principi di trasparenza e di buona amministrazione, in base ai quali non è possibile concedere un'agevolazione tariffaria a chi risulta moroso nel pagamento della tariffa;
4. la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente a quanto disciplinato dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti poiché, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del suddetto Regolamento, in materia di dilazione di pagamento Ta.Ri. trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate;

**Municipio VII:**

- la richiesta non viene accolta in quanto non è supportata dalla necessaria copertura finanziaria;

**Municipio XIV:**

- vedi controdeduzioni Municipio II;

**Municipio XV:**

- la richiesta non viene accolta in quanto non è supportata dalla necessaria copertura finanziaria;

Atteso che le Commissioni I e IV, nella seduta congiunta del 16 febbraio 2015, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di stabilire che la richiesta di pagamento della Ta.Ri. avvenga in due rate con cadenza semestrale, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di febbraio-aprile e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre;
- di abrogare dal 1° gennaio 2015 gli ulteriori criteri di selezione correttivi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) introdotti con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 24 luglio 2012, per determinare la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, fatte salve le richieste di agevolazione per l'anno 2014 il cui termine di scadenza per la presentazione è fissato al 31 marzo 2015;
- di modificare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri., approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014, come di seguito indicato:

A) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

### Articolo 6

#### SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tariffa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Per quanto riguarda i condomini l'Amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del soggetto gestore, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente Regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (mq.), nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'Amministratore è inoltre tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'Amministratore è tenuto a comunicare la data di cessazione del suo Ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di strumenti informatici e Posta Certificata.

B) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

#### Articolo 8

##### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile:
  - a) adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
  - b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
  - c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
  - d) locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
  - e) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
  - f) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;
  - g) nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura o destinazione, si producono di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - h) per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
  - i) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
3. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per



destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati da Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nel caso in cui su una stessa superficie si producono allo stesso tempo rifiuti speciali non assimilati e rifiuti speciali assimilati o rifiuti ordinari, si applica una riduzione della superficie, rilevata come da successivo articolo 11, pari al 30% per le attività artigianali rientranti nella categoria 17, industriali rientranti nella categoria 18 e per le attività medico ospedaliere (categorie 9 e 10).
5. Ama predisporre degli specifici piani di contrasto all'evasione e all'elusione della tassa, in collaborazione con i rappresentanti delle categorie interessate dall'applicazione del comma 4, le cui risorse sono destinate ad un fondo per finanziare l'aumento della percentuale di riduzione della superficie di cui al predetto comma, sino al limite del massimo del 50%. Tale ulteriore riduzione opera nei limiti del predetto fondo secondo modalità da concordare con i rappresentanti delle categorie, entro il 15 ottobre per il solo anno 2015 e a regime entro il 30 aprile.
6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3 e 4 gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 30 giugno per il solo anno 2015 e a regime entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico. Su richiesta del soggetto gestore, il produttore deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali. La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione potrà essere formulata anche dai soggetti previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 33/1999 e dall'articolo 48 della L.R. n. 10/1987. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

C) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

#### Articolo 17

#### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Roma Capitale assicura, l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito modulo messo a disposizione gratuitamente anche on line sul sito istituzionale di Roma Capitale. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso i centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale.
5. L'agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.
6. Roma Capitale assicura l'esenzione totale dal pagamento della tassa sui rifiuti per le abitazioni ad uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori, in convenzione con Roma Capitale, gestiti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 460, e dagli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
7. E' prevista una agevolazione per le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 14, nonché per gli asili nido privati o convenzionati con Roma Capitale, articolata secondo differenti livelli, sulla base del corrispettivo medio annuo ad alunno percepito dalla scuola. Per corrispettivo medio annuo ad alunno si intende la somma degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie rapportata al numero degli alunni. Per gli asili nido il corrispettivo medio annuo ad alunno corrisponde alla somma degli importi annui che vengono corrisposti a qualsiasi titolo alla scuola rapportata al numero degli alunni. Tale agevolazione si applica anche alle scuole private e paritarie inserite in strutture che compiono altra opera, come per esempio istituti religiosi, limitatamente alla superficie dedicata alle attività didattiche. L'agevolazione opera nella misura del 66,7%, del 51,7%, del 36,7% o del 21,7% del dovuto, sulla base delle soglie del corrispettivo medio annuo ad alunno individuate dalla tabella seguente. Nel caso in cui nello stesso istituto siano presenti differenti gradi di istruzione, e per ciascun grado di istruzione non si verifichi la medesima agevolazione, si applica tra queste l'agevolazione maggiore.

	Asili Nido	Scuola dell'infanzia	Scuola Primaria	Istruzione secondaria di primo grado	Istruzione secondaria di secondo grado
agevolazione al 66,7% in caso di corrispettivo medio annuo ad alunno <b>inferiore</b> alle seguenti soglie	€ 8.470,00	€ 5.739,17	€ 6.634,15	€ 6.835,85	€ 6.914,31
agevolazione al 51,7% in caso di corrispettivo medio annuo ad alunno <b>inferiore</b> alle seguenti soglie	€ 9.317,00	€ 6.313,09	€ 7.297,57	€ 7.519,44	€ 7.605,74
agevolazione al 36,7% in caso di corrispettivo medio annuo ad alunno <b>inferiore</b> alle seguenti soglie	€ 10.164,00	€ 6.887,00	€ 7.960,98	€ 8.203,02	€ 8.297,17
agevolazione al 21,7% in caso di corrispettivo medio annuo ad alunno <b>superiore</b> alle seguenti soglie	€ 10.164,00	€ 6.887,00	€ 7.960,98	€ 8.203,02	€ 8.297,17

8. Per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 7 i soggetti interessati devono presentare la documentazione attestante il corrispettivo medio annuo ad alunno entro il 30 giugno per l'anno 2015 e a regime entro il 31 gennaio.
- 8.bis L'agevolazione di cui al comma 7 si applica a condizione che non risultino a carico del richiedente debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
9. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo, ai sensi di legge, sono finanziate da apposita autorizzazione di spesa iscritta in Bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Ta.Ri. relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

D) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

#### Articolo 20

#### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

1. La riscossione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) è effettuata attraverso l'emissione di avvisi di pagamento, da recapitare al contribuente, anche per posta prioritaria, oppure da notificare anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti indicano l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.
2. Il versamento della tassa, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente a Roma Capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di febbraio-aprile con scadenza ultima del pagamento 30 aprile e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre con scadenza ultima del pagamento 30 novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

E) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

#### Articolo 29

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della Tares, nonché della maggiorazione statale alla Tares di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. n. 201/2011. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, della Tia1 o della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri). Tali elementi saranno rilevati dalle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del soggetto gestore e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

F) La tabella B) allegata al Regolamento è soppressa.

- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

## INDICE

<b>Art. 1 -</b>	<i>Definizioni</i>	
<b>Art. 2 -</b>	<i>Istituzione della tassa</i>	
<b>Art. 3 -</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<b>Art. 4 -</b>	<i>Presupposto della tassa</i>	
<b>Art. 5 -</b>	<i>Soggetto attivo</i>	
<b>Art. 6 -</b>	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 7 -</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti alla tassa</i>	
<b>Art. 8 -</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa</i>	
<b>Art. 9 -</b>	<i>Determinazione della tariffa</i>	
<b>Art. 10 -</b>	<i>Categorie di utenza</i>	
<b>Art. 11 -</b>	<i>Determinazione della superficie imponibile</i>	
<b>Art. 12 -</b>	<i>Commisurazione delle superfici</i>	
<b>Art. 13 -</b>	<i>Utenze domestiche</i>	
<b>Art. 14 -</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<b>Art. 15 -</b>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	
<b>Art. 16 -</b>	<i>Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero dei rifiuti</i>	
<b>Art. 17</b>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	
<b>Art. 18 -</b>	<i>Tassa giornaliera</i>	
<b>Art. 19 -</b>	<i>Dichiarazione Tari</i>	
<b>Art. 20 -</b>	<i>Riscossione e versamenti</i>	
<b>Art. 21 -</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<b>Art. 22 -</b>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	
<b>Art. 23 -</b>	<i>Importi minimi</i>	
<b>Art. 24 -</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<b>Art. 25 -</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<b>Art. 26 -</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<b>Art. 27 -</b>	<i>Istituti deflativi del contenzioso</i>	
<b>Art. 28 -</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<b>Art. 29 -</b>	<i>Norme transitorie e finali</i>	
<b>All. A</b>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	

## **Articolo 1 DEFINIZIONI**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a) per "tassa" la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
  - b) per "tariffa", l'importo unitario dovuto in base alle categorie di utenza per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
  - c) per "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - d) per "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali" quelli definiti dall'articolo 183, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
  - e) per "rifiuti assimilati agli urbani" quelli definiti e classificati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 15 giugno 1998;
  - f) per "metodo normalizzato" il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
  - g) per "soggetto gestore" il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e del tributo, nonché di tutte le attività di riscossione e accertamento del tributo e di difesa in giudizio;
  - h) per "piano finanziario" il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

## **Articolo 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio di Roma Capitale, è istituita la tassa sui rifiuti TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

## **Articolo 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel territorio di Roma Capitale, l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della legge n. 147 del 2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

#### **Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è Roma Capitale, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

#### **Articolo 6 SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tariffa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Per quanto riguarda i condomini l'Amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del soggetto gestore, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente Regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (mq.), nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'Amministratore è inoltre tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'Amministratore è tenuto a comunicare la data di cessazione del suo Ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di strumenti informatici e posta certificata.

#### **Articolo 7 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o

prevalentemente nel territorio di Roma Capitale. Si considerano soggetti alla TARI i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.

2. Sono soggette alla tassa le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **Articolo 8**

##### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA**

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile:
  - a) adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree; nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
  - b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
  - c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
  - d) locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
  - e) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
  - f) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;
  - g) nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura o destinazione, si producono di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - h) per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
  - i) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
3. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati da Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nel caso in cui su una stessa superficie si producono allo stesso tempo rifiuti speciali non assimilati e rifiuti speciali assimilati o rifiuti ordinari, si applica una riduzione della superficie, rilevata come da successivo articolo 11, pari al 30% per le attività artigianali rientranti nella categoria 17, industriali rientranti nella categoria 18 e per le attività medico ospedaliera (categorie. 9 e 10).
5. Ama predisporre degli specifici piani di contrasto all'evasione e all'elusione della tassa, in collaborazione con i rappresentanti delle categorie interessate dall'applicazione del comma 4, le cui risorse sono destinate ad un fondo per finanziare l'aumento della percentuale di riduzione della superficie di cui al predetto comma, sino al limite del massimo del 50%. Tale ulteriore riduzione opera nei limiti del predetto fondo secondo modalità da concordare con i rappresentanti delle categorie, entro il 15 ottobre per il solo anno 2015 e a regime entro il 30 aprile.
6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3 e 4 gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 30 giugno per il solo anno 2015 e a regime entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico. Su richiesta del soggetto gestore, il produttore deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali. La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione potrà essere formulata anche dai soggetti previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 33/1999 e dall'articolo 48 della L.R. n. 10/1987. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

#### **Articolo 9**

##### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe relative alla TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.



3. In conformità al piano finanziario, Roma Capitale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, determina le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono fissati in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al comma 3, si intende prorogata la tariffa in vigore.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
7. A norma del comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

#### **Articolo 10 CATEGORIE DI UTENZA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, e tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. La classificazione delle categorie è quella prevista nell'allegato A) al presente regolamento.
4. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, alle attività individuate dai codici attività IVA.

#### **Articolo 11 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dalla TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, Roma Capitale provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
4. Per gli stabilimenti balneari la superficie da utilizzare per la determinazione della tariffa è il 35% della superficie dell'arenile in concessione al netto degli ingombri degli immobili che vi insistono, che andranno iscritti, per l'intera superficie calpestabile, nella categoria relativa all'attività svolta.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998.

6. Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

#### **Articolo 12 COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI**

1. La superficie da utilizzare per la determinazione della tariffa è misurata, per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, che andranno iscritte nella categoria relativa all'attività svolta.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.
4. Per le utenze non domestiche la tariffa è commisurata in relazione al tipo di uso cui i locali e le aree sono destinati.

#### **Articolo 13 UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - domestiche residenti
  - domestiche non residenti.
2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe di Roma Capitale. Il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dalla magistratura.
3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero dei componenti il nucleo familiare è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) persona ricoverata in casa di riposo;
  - b) persona detenuta in istituto penitenziario;
  - c) persona che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.
4. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre (3), salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente.
5. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi del Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letti autorizzato.

#### **Articolo 14 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013; n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **Articolo 15 RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nella misura dell'80 per cento.
2. Per i locali e le aree scoperte è stabilita una riduzione del 50 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai mille metri. Ove si tratti di strade private o di aree non aperte al pubblico transito, anche temporaneamente, la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nei seguenti casi:
  - a) per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività. Qualora l'occupazione da essa risultante sia inferiore a 105 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente è elevata al 60 per cento della parte variabile della tariffa. Per le utenze relative agli stabilimenti balneari la riduzione della parte variabile è calcolata nella misura del 71%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50% della quota variabile;

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non possono superare il limite massimo del 30% dell'importo totale della tassa sui rifiuti.
4. La tariffa è ridotta del 2,5% sulla quota fissa per i Consorzi Stradali obbligatori ex D.L. 1° settembre 1918, n. 1446, per il solo servizio di spazzamento delle strade.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui all'articolo 25.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

#### **Articolo 16 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI**

1. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella delibera di determinazione della tariffa.
2. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella delibera di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzano rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) cui tali risultati sono attribuiti.
3. E' applicata un'agevolazione a favore delle utenze domestiche residenti che praticano il compostaggio domestico. A tal fine, le utenze domestiche devono essere dotate delle necessarie condizioni igienico-

sanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare al soggetto gestore, dal 1 ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del soggetto gestore al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione, devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza; b) l'attività di compostaggio deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per il compostaggio domestico, gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica del compostaggio domestico per il periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica del compostaggio nell'anno precedente possono dichiarare la rinuncia a praticare il compostaggio domestico per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il soggetto gestore può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.

4. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale coefficiente è definito nella delibera di determinazione della tariffa. A tal fine si stabilisce che: a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore all'80 per cento della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al recupero; b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti assimilati riciclabili conferiti al servizio pubblico. Al fine dell'applicazione del coefficiente di riduzione previsto per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico. Su richiesta del soggetto gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'Amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) a cui tali risultati sono attribuiti.
5. Il coefficiente di riduzione di cui al comma 4 è applicato anche alle utenze domestiche per i rifiuti che il produttore comprova di aver avviato al recupero medesimo, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, da produrre al soggetto gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno. Tale coefficiente è definito nella deliberazione della tariffa.

**Articolo 17**  
**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. Roma Capitale assicura, l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito modulo messo a disposizione gratuitamente anche on line sul sito istituzionale di Roma Capitale. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso i centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale.
5. L'agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.
6. Roma Capitale assicura l'esenzione totale dal pagamento della tassa sui rifiuti per le abitazioni ad uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori, in convenzione con Roma Capitale, gestiti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 460, e dagli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
7. È prevista una agevolazione per le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 14, nonché per gli asili nido privati o convenzionati con Roma Capitale, articolata secondo differenti livelli, sulla base del corrispettivo medio annuo ad alunno percepito dalla scuola. Per corrispettivo medio annuo ad alunno si intende la somma degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie rapportata al numero degli alunni. Per gli asili nido il corrispettivo medio annuo ad alunno corrisponde alla somma degli importi annui che vengono corrisposti a qualsiasi titolo alla scuola rapportata al numero degli alunni. Tale agevolazione si applica anche alle scuole private e paritarie inserite in strutture che compiono altra opera, come per esempio istituti religiosi, limitatamente alla superficie dedicata alle attività didattiche. L'agevolazione opera nella misura del 66,7%, del 51,7%, del 36,7% o del 21,7% del dovuto, sulla base delle soglie del corrispettivo medio annuo ad alunno individuate dalla tabella seguente. Nel caso in cui nello stesso istituto siano presenti differenti gradi di istruzione, e per ciascun grado di istruzione non si verifichi la medesima agevolazione, si applica tra queste l'agevolazione maggiore.

	Asili Nido	Scuola dell'infanzia	Scuola Primaria	Istruzione secondaria di primo grado	Istruzione secondaria di secondo grado
agevolazione al 66,7% in caso di corrispettivo medio annuo ad alunno <b>inferiore</b> alle seguenti soglie	€ 8.470,00	€ 5.739,17	€ 6.634,15	€ 6.835,85	€ 6.914,31
agevolazione al 51,7% in caso di corrispettivo medio annuo ad alunno <b>inferiore</b> alle seguenti soglie	€ 9.317,00	€ 6.313,09	€ 7.297,57	€ 7.519,44	€ 7.605,74
agevolazione al 36,7% in caso di corrispettivo medio annuo ad alunno <b>inferiore</b> alle seguenti soglie	€ 10.164,00	€ 6.887,00	€ 7.960,98	€ 8.203,02	€ 8.297,17
agevolazione al 21,7% in caso di corrispettivo medio annuo ad alunno <b>superiore</b> alle seguenti soglie	€ 10.164,00	€ 6.887,00	€ 7.960,98	€ 8.203,02	€ 8.297,17

8. Per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 7 i soggetti interessati devono presentare la documentazione attestante il corrispettivo medio annuo ad alunno entro il 30 giugno per l'anno 2015 e a regime entro il 31 gennaio.

8.bis L'agevolazione di cui al comma 7 si applica a condizione che non risultino a carico del richiedente debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

9. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo, ai sensi di legge, sono finanziate da apposita autorizzazione di spesa iscritta in Bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Articolo 18 TASSA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata del 50% .
4. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale,.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare al Dipartimento Risorse Economiche tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Articolo 19 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal soggetto gestore, deve essere presentata al soggetto gestore entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa e comunque contestualmente ad ogni denuncia di variazione anagrafica.
4. Nei casi di fallimento il curatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, presenta al soggetto gestore una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e provvede, altresì, al versamento del tributo dovuto per gli importi maturati sino al periodo di durata della procedura fallimentare.
5. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione, ed è efficace anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare

della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

6. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per via telematica..
7. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza.
8. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
9. Per le utenze domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - d) numero degli occupanti i locali;
  - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - f) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dell'immobile, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
  - g) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
  - h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
  - i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
  - l) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
  - m) motivo della cessazione;
  - n) firma del dichiarante.
10. Per le utenze non domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
  - a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale ed ogni unità locale a disposizione, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
  - b) generalità del legale rappresentante, codice fiscale e residenza;
  - c) indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento;
  - d) dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dei locali/aree, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
  - e) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro partizioni interna;
  - f) data di inizio occupazione o conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
  - g) data di presentazione della dichiarazione;
  - h) data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
  - i) ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
  - l) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
  - m) motivo della cessazione;
  - n) firma del legale rappresentante.
11. È fatto obbligo agli Uffici dell'anagrafe capitolina di comunicare al soggetto gestore della tariffa, con cadenza quadrimestrale, le iscrizioni relative alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc.
12. La cessazione può essere accertata d'ufficio dal soggetto gestore qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc.
13. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25. A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti:
  - a) disdetta del contratto di locazione;
  - b) bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
  - c) provvedimento di esecuzione di sfratto;
  - d) atto di compravendita;

- e) dichiarazione di cessazione attività rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
14. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TIA o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del soggetto gestore, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge n. 212 del 2000.

#### **Articolo 20 RISCOSSIONE E VERSAMENTI**

1. La riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuata attraverso l'emissione di avvisi di pagamento, da recapitare al contribuente, anche per posta prioritaria, oppure da notificare anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti indicano l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.
2. Il versamento della tassa, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente a Roma Capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di febbraio-aprile, e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

#### **Articolo 21 DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, è possibile procedere alla rateizzazione dell'importo della tassa sui rifiuti (TARI) da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali.
2. Per i principi in materia di dilazione di pagamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 22 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il soggetto gestore provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione è effettuata mediante la presentazione di un apposito modulo



almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento generale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

### **Articolo 23 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa sui rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 9, comma 7, è inferiore a Euro 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa sui rifiuti (TARI), tributo provinciale, interessi e sanzioni è inferiore a Euro 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa sui rifiuti.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

### **Articolo 24 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Roma Capitale, per il tramite del gestore del servizio e delle società di supporto all'azione di recupero evasione ed elusione, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente articolo 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Per le operazioni di cui sopra, si ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate/Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Dipartimento Risorse Economiche, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - degli atti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
  - di ogni banca dati utile per l'esecuzione delle attività di controllo.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso di pagamento previsto dall'articolo 20, comma 1, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento contenente l'indicazione dell'importo ancora dovuto a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) e di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata e le tariffe applicate. Il sollecito di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine

- previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 25 e delle spese.
  5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato
  6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nome del responsabile del procedimento, il riferimento all'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
  7. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  8. Nel caso di emissione di atti o di iscrizioni a ruolo che risultassero, in base ad ulteriori accertamenti o alla produzione di documenti, parzialmente o totalmente errati, si procederà alla loro rettifica o annullamento entro 90 giorni dall'istanza in autotutela di parte o dal momento in cui l'errore risulta comprovato.

#### **Articolo 25** **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. L'applicazione graduata delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme tributarie si attiene agli indirizzi quadro approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 2799 del 1998 e n. 401 del 2002.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si applica inoltre, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni.

**Articolo 26**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, del sollecito di pagamento di cui all'articolo 24, comma 3 e dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 24, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**Articolo 27**  
**CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti il tributo sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per la definizione delle entrate comunali mediante il procedimento di accertamento con adesione approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 84 del 30 novembre 2013, e successive modificazioni, nonché la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso adottata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 71 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni.

**Articolo 28**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate, è designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**Articolo 29**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o prescizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, della TIA1 o della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Tali elementi saranno rilevati dalle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del soggetto gestore e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Allegati al regolamento:

Tabella A

## CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Componenti nucleo familiare
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6 o più
UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza), sale giochi.
4	Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 30% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita.
5	Campeggi (piazze, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori). impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.
6	Stabilimenti balneari (superficie estesa all'arenile in concessione nel limite del 35%, esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, mall centri commerciali
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Uffici, agenzie, studi professionali.
11	Banche ed istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico).
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc..
18	Attività industriali con capannoni di produzione.
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.
21	Bar, caffè, pasticcerie.
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.
26	Discoteche. night club.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 16 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione del Consigliere Dinoi.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Azuni, Baglio, Caprari, D'Ausilio, De Luca, Ferrari, Giansanti, Magi, Marino, Nanni, Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, Policastro e Stampete.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Frongia e Stefano.

La presente deliberazione assume il n. 12.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE  
V. BAGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
L. IUDICELLO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta  
del **20 marzo 2015**.

*Dal Campidoglio, lì .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....